

# Comune di CASTEL GABBIANO (Prov. CR)

## Deliberazione del Consiglio comunale

N. 16 del Reg. Data 23.08.2014	<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);</b>
-----------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 9 , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
1	IGNAZI Rosanna Erminia	Presente
2	TEDOLDI Virginio	Presente
3	SONZOGNI Giorgio	Presente
4	MILANESI Santo Maria	Presente
5	GIPPONI Claudio	Presente
6	BIANCHESSI Pier Angelo	Assente
7	GIPPONI Marco	Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

Presenti n. 6

Assenti n. 1

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Ruggeri Dr. Fausto.

- Accertata la validità dell'adunanza la Signora Ignazi Rosanna Erminia, nella qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 23.08.2014

Il Segretario Comunale  
Ruggeri Dr. Fausto

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 23.08.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Vescovi Luciano

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

-**IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie A1 – A8 – A9);

-**TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

-**TARI** (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**EVIDENZIATO** che il comma 703 dell'art. 1 della citata Legge n° 147 prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

**VISTO** il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

**"Art. 7 – federalismo fiscale municipale**

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

**Art. 8 – Imposta municipale propria**

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

...omissis..."

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici."

**VISTO** in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

...omissis..."

**RICORDATO** che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all'art. 13 commi 6-7-8-9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze – con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) – con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito della Società, ovvero nel caso di immobili locati;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Commissario Prefettizio (coi poteri del C.C.) n° 2 del 29.09.2012 con la quale erano state **APPROVATE** con riferimento all'esercizio finanziario 2012, e confermate con delibera di C.C. n. 10 del 25.5.2013, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le seguenti aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU:

**4,5** per mille per le abitazioni principali classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**8,6** per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.

**2,0** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

e **DETERMINATE** le detrazioni previste dalla Legge del 06.12.2011 n. 201, coordinato con le Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 21 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" comunemente detto "Decreto salva Italia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ord. n. 276 e precisamente all'art. 13 e cioè:

- € **200,00** per immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, dove il soggetto passivo risiede anagraficamente, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, in sede di predisposizione di documenti di Bilancio 2014 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta sono destinate a produrre:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinate per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 15 in data odierna, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" che nel testo composto da n. 4 capitoli ( Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI);

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2014 le vigenti seguenti aliquote per la componente **IMU**:

**4,5** per mille per le abitazioni principali classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**8,6** per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.

**2,0** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

e di confermare anche per l'anno 2014, la detrazione per l'abitazione principale di **Euro 200,00**; quale stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

**AVVERTITO** che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

-per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

-L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

**VISTO** L'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che; "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO** atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al **30/09/2014** con Decreto del Ministero Interno in data 18/07/2014;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Servizi, ai sensi art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

**Con** n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari ed astenuti, resi in forma palese per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

1) **Di approvare** con riferimento all'esercizio finanziario **2014**, la conferma delle seguenti aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU:

**4,5** per mille per le abitazioni principali classate da A/1 ad A/9 comprese le sue pertinenze che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**8,6** per mille per tutte le altre tipologie di immobili e per le abitazioni diverse da quelle destinate ad abitazione principale.

**2,0** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2) **Di confermare** anche per l'anno 2014, la detrazione per l'abitazione principale di **Euro 200,00**; quale stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

3) **Di stabilire** le seguenti scadenze di versamento valide per la componente **IMU** per l'anno 2014, come stabilite dalla normativa vigente:

**PRIMA** rata: 16 giugno

**SECONDA** rata: 16 dicembre

4) **Di stimare**, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in circa € 118.000,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014;


Con successiva separata votazione, all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to: Ignazi Rosanna Erminia



Il Segretario Comunale  
F.to: Ruggeri Dr. Fausto

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castel Gabbiano, li 09,09.2014

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Il Segretario Comunale  
F.to: Ruggeri Dr. Fausto

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- : Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li . .

Il Segretario Comunale  
Ruggeri Dr. Fausto

Copia conforme all'originale per  
uso amministrativo.  
Castel Gabbiano, li 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

